

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/33 DELLA COMMISSIONE**del 28 settembre 2017****che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del riepilogo delle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2014/92/UE dispone che gli Stati membri provvedano affinché i prestatori di servizi di pagamento forniscano gratuitamente almeno una volta all'anno al consumatore un riepilogo di tutte le spese sostenute nonché, se del caso, informazioni con riguardo ai tassi di interesse per i servizi collegati al conto di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a usare i termini standardizzati dell'elenco definitivo dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento. Gli elenchi definitivi sono pubblicati dagli Stati membri, che vi integrano la terminologia standardizzata dell'Unione stabilita dal regolamento delegato (UE) 2018/32 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Al fine di garantire che il riepilogo delle spese consegua le finalità della direttiva 2014/92/UE e nel contempo fornisca al consumatore tutte le informazioni pertinenti secondo modalità che garantiscono un migliore confronto e una maggiore trasparenza, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero usare un modello standardizzato di riepilogo delle spese.
- (3) Per quanto riguarda la presentazione dei pacchetti di servizi collegati a un conto di pagamento, è necessario tenere conto del fatto che i prestatori di servizi di pagamento offrono diversi tipi di pacchetti. L'offerta di alcuni pacchetti è inclusa nelle spese generali, come quelle di tenuta o gestione del conto, mentre per altri pacchetti vengono addebitate spese distinte da tali spese generali e alcuni comprendono una certa quantità di servizi. Affinché il consumatore possa comprendere più agevolmente il contenuto dei diversi tipi di pacchetti e le relative spese, il riepilogo delle spese dovrebbe elencare i pacchetti separatamente. In particolare, se i pacchetti sono addebitati in quanto parte di una spesa generale, dovrebbero essere presentati insieme a tale spesa.
- (4) Gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere l'inclusione nel riepilogo delle spese di indicatori sintetici quali un indicatore dei costi complessivi. Pertanto il modello di riepilogo delle spese dovrebbe comprendere una tabella separata, che dovrebbe essere utilizzata da quei prestatori di servizi di pagamento soggetti a dette condizioni.
- (5) Inoltre, poiché i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter produrre facilmente il riepilogo delle spese, dovrebbero disporre di istruzioni chiare in merito alle modalità di compilazione del riepilogo delle spese.
- (6) Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE) ha presentato alla Commissione.
- (7) L'ABE ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GUL 257 del 28.8.2014, pag. 214.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/32 della Commissione, del 28 settembre 2017, che integra la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alle norme tecniche di regolamentazione per la terminologia standardizzata dell'Unione più rappresentative collegati a un conto di pagamento (Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

